



COMUNE DI AUGUSTA
IL SINDACO

ORDINANZA N. 22

OGGETTO: ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA, FINALIZZATA AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA DEI DIPENDENTI COMUNALI. MODIFICA DELL'ORDINANZA 9/2020

Visti:

- Il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020,
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 1° aprile 2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni per il contenimento del contagio;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 relativo a "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020)", che ha prorogato le suddette disposizioni fino al 3 maggio 2020;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)", con il quale viene dato avvio alla cd FASE 2 della gestione dell'emergenza epidemiologica in atto: le norme entrano in vigore il 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;
- EVIDENZIATO in particolare che il DPCM del 26 aprile 2020 ha confermato in larga parte le misure di contenimento del contagio già adottate con i precedenti decreti sopra richiamati, consentendo tuttavia, la riapertura di alcune attività tra cui i cantieri edili pubblici e privati
- Vista la direttiva n. 3 della Funzione pubblica ai sensi della quale "Nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell'articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione. In quest'ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l'attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali

secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative. Alla luce delle misure necessarie ad assicurare la ripresa, tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati"

Visto il d.l. 33 del 16 maggio 2020 che stabilisce: *A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica ed inoltre Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.*

Viste le **Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive** della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Visto il DPCM del 17 maggio 2020;


Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del presidente della Regione Sicilia n. 18 del 30 aprile 2020 con le rettifiche di cui alla successiva ordinanza n. 20 del 1 maggio;

Vista la circolare n. 13 del 6 maggio 2020 del DRPC Sicilia;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 del presidente della Regione Sicilia secondo cui *Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 18 maggio 2020, hanno efficacia le*

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e le misure specifiche di cui alla presente Ordinanza e Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le "linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate in data 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed anche individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza

- Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 35 del 16.03.2020 con la quale è stato approvato il regolamento temporaneo per l'adozione del lavoro agile quale misura di contrasto all'emergenza sanitaria covid-19"
- Richiamato il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto tra le parti sociali il 14 marzo 2020 e debitamente integrato in data 24 aprile 2020 e s.m.i.;
- Ravvisata la necessità di aggiornare i provvedimenti adottati a livello locale, necessari ed urgenti per gestire lo stato di emergenza mondiale, adeguandoli progressivamente ed in coerenza con lo stato dell'evoluzione pandemica;
- Considerato che la situazione dei contagi da COVID-19 nel territorio comunale si allinea all'andamento decrescente osservato in ambito regionale;
- Considerato che il mutato quadro delle attuali condizioni di emergenza nel territorio regionale, nazionale e di questo Comune consente di rivedere le precedenti misure adottate per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Ritenuto pertanto, adottando comunque le restrizioni previste dai vari DCPM, in riferimento ad i rischi connessi alla situazione epidemiologica in atto, necessario limitare al massimo le presenze



- all'interno degli uffici comunali, avendo comunque necessità di rivedere, aggiornare ed adeguare l'organizzazione del lavoro, in coerenza con lo stato dell'evoluzione pandemica;
- Sentiti i Responsabili dei servizi ed il segretario generale nella seduta in video conferenza del gruppo di coordinamento dell'8 maggio 2020;
 - Visto l'art. 50, co. 7 del T.U. Delle leggi sull'ordinamento sanitario degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/2000.
 - Visto l'O.A.EE.LL.

ORDINA

- **che, dal 25 maggio 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 attualmente fissato al 31 luglio 2020, ovvero fino alla data antecedente o successiva stabilita con D.P.C.M.:**
- **1 l'accesso agli uffici comunali sarà consentito nei normali orari di apertura solo previo appuntamento, con le modalità fissate dai capi settore e consultabili sul sito dell'Ente;**
- **2- le seguenti siano definite quali "attività indifferibili da rendere in presenza":**

A. AFFARI LEGALI

- Avvocatura comunale
- Protocollo
- Messaggi comunali
- Centralino
- Urp limitatamente al ricevimento telefonico e per appuntamenti .

B. AFFARI GENERALI

Servizi demografici (anagrafe, stato civile, leva, elettorale) e polizia mortuaria

- Stato civile: atti di stato civile, certificazioni ed autentiche
 - Polizia mortuaria: autorizzazioni per lo svolgimento dei funerali
 - Anagrafe: uno sportello per il rilascio di documenti (Carte d'identità cartacee ed elettroniche per chi risultasse privo di altri documenti; certificazioni ed autentiche) e lo svolgimento delle attività necessarie da rendersi in presenza relative all'arretrato e a quanto necessario e propedeutico allo svolgimento delle elezioni amministrative 2020; pratiche di cambio domicilio o residenza
 - Segreteria dei servizi demografici: attività di protocollazione di istanze ricevute
- Onoranze funebri:** Tutte le attività

Servizio Segreteria e Gabinetto del Sindaco: Tutte le attività

Cultura e Turismo Attività strettamente necessarie all'implementazione di servizi per la fruizione on-line, da parte dell'utenza, del patrimonio culturale e di servizi di assistenza; sopralluoghi strettamente necessari alla verifica delle condizioni degli istituti culturali e del patrimonio in essi contenuto; recupero documentazione strettamente necessaria al lavoro da remoto

- Biblioteca ": attività in presenza preordinate e connesse alla riattivazione ed allo svolgimento del servizio di prestito librario, con previsione di modalità di restituzione dei libri che evitino contatti col personale dipendente. Apertura al pubblico dal 25 maggio 2020

C. Settore SERVIZI SOCIALI: tutte le attività

D. POLIZIA MUNICIPALE: tutte le attività

Anagrafe canina, limitatamente agli utenti non in possesso di tecnologie adeguate ed ai servizi da rendere necessariamente in presenza

E. SETTORE PATRIMONIO, SERVIZI INNOVATIVI E PATRIMONIO

- Servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- Suap; Servizio Commercio limitatamente al ricevimento, su appuntamento, del pubblico, degli utenti, per lo svolgimento delle pratiche da istruire, in modo da assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei soli procedimenti afferenti alle attività economiche/produitive;
- servizi informatici.

E) SETTORE LAVORI PUBBLICI,

- Attività di manutenzione fabbricati
- Attività di manutenzione di infrastrutture
- Attività di direzione lavori e vigilanza sui cantieri in corso per i quali non sia disposta la sospensione dei lavori
- Servizio idrico
- appalti e gare

Servizi cimiteriali: tutte le attività

F) SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

- Ricevimento dell'utenza finalizzato alla ripresa dei cantieri ove non gestibile telematicamente;
- Ricevimento dell'utenza per ritiro atti, certificazioni e attestazioni;
- Accesso agli atti ove non gestibile telematicamente;
- Sopralluoghi di verifica e assistenza al personale di Polizia giudiziaria

G) SETTORE AMBIENTE

- Ordinanze e sopralluoghi per emergenze ambientali


Protezione civile: COC e funzioni individuate nelle ordinanze di apertura

- Reperibilità tecnica
- Ufficio ricostruzione limitatamente all'attività di coordinamento del personale tecnico e amministrativo
 - Attività di manutenzione del verde pubblico al fine di contenere la proliferazione di animali nocivi, quali zanzare e topi, e la diffusione di pollini causa di allergie
 - Attività di manutenzione del verde pubblico a corredo della viabilità al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale

H) SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

- economato;
- ragioneria : tutte le attività necessarie per la gestione dei bilanci dell'Ente
- servizio tributi: tutte le attività

- le attività elencate da rendersi in presenza, siano svolte prevedendo la rotazione del personale presente negli uffici in modo tale che ai dipendenti assegnati ai servizi indispensabili sia riconosciuto il diritto al lavoro agile, che rimane la forma ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa, durante la settimana, e con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, seguendo i protocolli di sicurezza vigenti, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;



I Responsabili di Area individueranno i dipendenti che a turno presenzieranno in ufficio alle attività indifferibili sopra indicate, considerato che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni; qualora non fosse possibile ricorrere al lavoro agile, i Responsabili di Area sono invitati ad agevolare la fruizione di permessi, congedi e ferie, assegnando queste ultime anche d'ufficio in ottemperanza alle disposizioni e direttive governative e a tutela del superiore e prevalente diritto alla salute costituzionalmente garantito;

I Responsabili di settore implementeranno ogni utile servizio *on line* a favore dell'utenza e individueranno i giorni di ricevimento al pubblico in n. 3 giornate alla settimana secondo il calendario che da ciascun capo settore definirà entro 2 giorni dalla presente ordinanza;

DISPONE


La pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per ogni forma di pubblicità, nonché alle P.O. per darne comunicazione ai dipendenti comunali e ai sindacati.

L'Ufficio amministrativo trasmetta copia della presente ordinanza:

- Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
- Al Comando Stazione Carabinieri;
- Al Commissariato P.S. di Augusta;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Augusta;
- All'Ill.mo Prefetto di Siracusa;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- All'ASP di Siracusa
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n.241/90 e s.m.i. avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60gg. dalla adozione al TAR Catania o, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Regione ai sensi dell'art.6 del DPR 24.11.1971,n.1199.

Dalla Residenza Municipale, li, 21.05.2020



IL SINDACO
Avv. Maria Concetta Di-Pietro